

Milano, 19 settembre 2019

## Divorzio e spese straordinarie per i figli: linee guida per ... non litigare!

Settembre è da sempre il mese dei buoni propositi e dei nuovi inizi, ma non per tutti... Spesso, infatti, i genitori separati cominciano a discutere proprio a causa della ripresa delle scuole: chi paga il corredo scolastico? Il doposcuola? L'abbonamento ai mezzi o il corso di nuoto nel pomeriggio? Di seguito un breve approfondimento per portare un po' di chiarezza in un tema che, da sempre, è molto combattuto.

Le gite scolastiche e il campeggio organizzato dall'oratorio estivo. L'oculista ed il dentista. Le ripetizioni di matematica. Le lezioni di guida e di tennis. I biglietti per il treno e l'autobus. E così via.

Nelle coppie "scoppiate", quando la separazione o il divorzio sono stati dolorosi e, soprattutto, burrascosi, spesso si litiga per le spese c.d. straordinarie, ovvero tutti gli esborsi che, secondo l'unanime interpretazione giurisprudenziale, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità.

Per tale motivo, non sono compresi nell'importo forfetario che un genitore corrisponde mensilmente all'altro per il mantenimento ordinario della prole, destinato, invece, a coprire, per sua natura, tutti i costi connessi alle esigenze di routine e di quotidianità del figlio.

Generalmente, a meno che non vi sia una rilevante discrasia tra le rispettive condizioni economiche, le spese c.d. extra vengono ripartite in modo eguale tra i genitori, che vi contribuiscono, dunque, nella misura di 50% ciascuno e che vengono sostenute, di volta in volta, previo accordo.

Diversamente, quando vi è molta differenza tra le condizioni economiche dei coniugi, può stabilirsi il 70/30, il 60/40, ecc. Ed è proprio qui che, molto frequentemente, si discute, scatenando un continuo tira e molla di pretese arbitrarie o di dissensi

pretestuosi che non fanno altro che alimentare, vorticosamente, il conflitto familiare e scontentare soprattutto i figli.

Accade spesso, infatti, che il *genitore collocatario* affronti delle spese di carattere straordinario, a suo dire necessarie ed urgenti, e chiedendo poi all'altro genitore il rimborso della parte ad esso spettante e ricevendo un rifiuto motivato dalla circostanza che non si tratterebbero di "spese straordinarie" bensì "ordinarie" e rientranti, dunque, nell'assegno periodico.

Ciò accade poiché non vi è alcun riferimento normativo che cristallizzi in modo dettagliato ed inequivocabile quali esborsi debbano ritenersi straordinari. Per l'effetto, sono molti i casi in cui non è possibile stabilire con certezza se una determinata spesa sia qualificabile come straordinaria e, quindi, debba essere rimborsata pro quota dal genitore non collocatario.

Ed ecco, quindi, che i tribunali hanno colmato la lacuna legislativa, individuando quali voci di spesa siano da considerarsi extra nei diversi contesti in cui si esplica e si svolge la vita dei figli (scolastico, ludico-sportivo, medico-sanitario).

A Milano, in particolare, si è fatto un salto di qualità: sono state concordate e sottoscritte delle linee guida

relative agli esborsi straordinari per i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti.

Il documento inizia con una serie di punti fondamentali, già ampiamente condivisi dal Consiglio Nazionale Forense.

In primo luogo, le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dagli ex partner, *salvo la presenza di un affido super esclusivo in capo ad uno dei genitori*. Inoltre, se un figlio è diventato maggiorenne e non è ancora economicamente indipendente, occorre coinvolgerlo attivamente nelle decisioni. La sola volontà di questi ultimi, infatti, non è sufficiente.

In secondo luogo, le linee guida definiscono come straordinarie tutti gli esborsi che presentano i requisiti di occasionalità o sporadicità, gravosità oppure voluttuarietà. Ogni genitore, quindi, dovrà contribuire al pagamento nella percentuale concordata tra le stesse parti oppure disposta dal giudice, in caso di controversia.

A chi tocca, quindi, anticipare il denaro per pagare il corso di danza classica? Su chi ricade l'onere di finanziare un soggiorno di studio all'estero? E se serve l'apparecchio per i denti?

Soffermandosi nel merito, le linee guida risultano essere dettagliate in tutti gli aspetti, in quanto sono state ritagliate sulle maggiori esigenze di vita della prole.

Per alcune voci dovrà sussistere un accordo preventivo tra gli ex partner, per altre no. In ogni caso, tutti gli esborsi dovranno essere documentati, esibendo i relativi giustificativi all'altro coniuge.

Per quanto riguarda gli esborsi medici che non richiedono il preventivo accordo, vi sono le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, le cure dentistiche presso strutture pubbliche, i ticket sanitari, i trattamenti prescritti dal medico curante o dallo specialista erogati dal servizio sanitario nazionale ed i farmaci prescritti dal medico anche se non coperti dal servizio sanitario nazionali.

Tra le spese mediche, invece, che richiedono il preventivo accordo si annoverano le cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private, le cure termali e fisioterapiche ed i trattamenti sanitari

non erogati dal servizio sanitario nazionale oppure quelli previsti dal SSN ma effettuati privatamente.

In merito alle spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo, vi rientrano le tasse scolastiche ed universitarie pubbliche, i libri di testo, il materiale di corredo scolastico di inizio anno, l'assicurazione scolastica, il fondo cassa richiesto dalla scuola, le gite scolastiche senza pernottamento, le spese per mezzi di trasporto pubblico all'istituto scolastico.

Le spese scolastiche che richiedono, invece, l'accordo comune dei coniugi sono le tasse scolastiche ed universitarie di strutture private, gite scolastiche con il pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero.

Nelle spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, si annoverano il centro ricreativo estivo ed il tempo prolungato prescuola e doposcuola. Invece, in quelle che devono essere concordate dai genitori troviamo i corsi di lingue, di musica, le attività sportive e i relativi abbigliamento ed attrezzature, babysitter, le spese per le attività ludiche e ricreative (teatro, boyscout), corso di scuola guida e l'acquisto e manutenzione dell'auto di trasporto dei figli.

Non vi è dubbio che, nel silenzio della normativa, considerando le criticità pratiche che derivano dalla gestione delle spese straordinarie, tali linee guida costituiscono validi strumenti al fine di scongiurare il frequente insorgere di controversie, consentendo, dunque, ai coniugi ed ai propri legali, che intendono intraprendere il giudizio di separazione o di divorzio, di conoscere la regolamentazione del rimborso delle spese extra assegno di mantenimento per poi intavolare e negoziare tutti i relativi punti. Quanto più un accordo sarà dettagliato e minuzioso, tantomeno si presterà ad interpretazioni parziali da cui scaturiranno future liti ed incomprensioni a danno di quelli che, invece, dovrebbero essere gli unici soggetti da tutelare, ovvero i figli.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: [news@slsavvocati.com](mailto:news@slsavvocati.com)

*La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.*